Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 luglio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948, n. 935.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna, stipulato in Roma l'11 gennaio 1947, relativo al reclutamento di operai italiani da impiegare nelle fonderie del Regno Unito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna, relativo al reclutamento di operai italiani da impiegare nelle fonderie del Regno Unito, firmato a Roma l'11 gennaio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — FANFANI — DEL VECCHIO — TREMELLONI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 92. — FRASCA

Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna riguardante il trasferimento di operai italiani nelle fonderie

N. 19

11th January 1947

Monsieur le Ministre,

In accordance with instructions received from His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, I have the honour to refer to conversations which have taken place between representatives of the Italian Government on the one hand and representatives of the United Kingdom Ministry of Labour and National Service on the other, regarding recruitment of Italian workers for employment in foundries in the

United Kingdom. The results of these discussions, in terms set out in the annexe to the present note, have been approved by His Majesty's Government in the United Kingdom for their part. If you will be good enough to confirm that these terms are acceptable to the Italian Government, I would propose that the pres ent note together with your reply shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in the matter. I would further propose that agreement shall become effective as from the date of your reply and shall remain in force until terminated by mutual consent.

I have the honour to be, with the highest consideration, Monsieur le Ministre, your most obedient humble servant.

NOEL CHARLES

Onorevole Pietro NENNI
Minister of Foreign Affairs,
Palazzo Chigi ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ALLEGATO

ACCORDO RELATIVO

AL RECLUTAMENEO DI OPERAI ITALIANI DA IMPIEGARE NELLE FONDERIE NEL REGNO UNITO

1. Il presente accordo si applica al reclutamento di al massimo 2.800 lavoratori italiani pratici del lavoro di fonderia, di cui non più di 800 specializzati e i rimanenti manovali pratici del lavoro stesso.

2. Il reclutamento verrà organizzato dall'Autorità italiana competente, che presenterà i candidati aventi la necessaria formazione tecnica ad un rappresentante del Governo del Regno Unito, il quale li sceglierà in base alle loro qualità tecniche, previo risultato positivo della visita medica.

3. Il Governo del Regno Unito contribuirà alle spese delle visite mediche nella misura di 4 scellini per ciascun lavoratore scelto per l'ingaggio.

4. Le spese di viaggio dei lavoratori scelti per l'ingaggio, dalla loro residenza al luogo di lavoro nel Regno Unito, saranno pagate dal Governo del Regno Unito. Il Governo del Regno Unito pagherà anche per il mantenimento dei lavoratori durante il viaggio (cioè per l'alloggio nelle eventuali soste e per il vettovagliamento), e corrisponderà ad ognuno di essi una diaria di scellini 5 per la durata del viaggio dal centro di presentazione al luogo di lavoro.

5. Il collocamento dei lavoratori nelle varie officine nel Regno Unito avverrà a cura e per disposizione del Governo del Regno Unito ed ogni lavoratore riceverà un premio di stabilimento di scellini 24 e pence 6. Tale premio sarà anche pagato ogni qualvolta un lavoratore debba, per disposizione del Governo del Regno Unito, andare a lavorare in un Distretto diverso, implicante necessariamente un cambiamento di residenza.

6. Ai lavoratori scelti per l'ingaggio, i quali comprovino di avere persone a carico secondo le norme e i documenti regolamentari in Italia, il Governo del Regno Unito pagherà un premio di espatrio di Lg. 3 Questo premio verrà corrisposto alle persone a carico del lavoratore al momento della sua partenza dal centro di presentazione.

7. Al momento della sua partenza dal Centro di presentazione ovvero all'arrivo nel Regno Unito, ciascun lavoratore riceverà, a spese del Governo del Regno Unito, un cappotto, un pullover, una tuta e un paio di scarpe alte. Il Governo del Regno Unito agevolerà l'acquisto nel Regno Unito di quanto altro in fatto di vestiario razionato, possa ulteriormente occorrere a ciascun lavoratore.

8. I lavoratori italiani nel Regno Unito saranno impiegati alle stesse condizioni dell'operaio inglese. In particolare essi godranno dello stesso trattamento sia in materia di salari, assistenza e assicurazioni sociali, sia in materia di orari di lavoro, vacanze, lavoro straordinario e cottimo, sia in materia di provvidenze ricreative, dei lavoratori britannici della corrispondente categoria che siano impiegati nello stesso distretto; e saranno soggetti agli stessi contributi per le assicurazioni sociali e per l'imposta sulle entrate.

Se un lavoratore italiano rimane temporaneamente disoccupato nel Regno Unito, il Governo del Regno Unito provvederà ad una adeguata indennità di sussistenza.

9. Il Governo del Regno Unito corrisponderà al Governo Italiano, per ciascun lavoratore impiegato nel Regno Unito, 10 scellini mensili quale contributo per assicurare il mantenimento dei suoi diritti in materia di assicurazioni sociali in Italia. Le modalità del versamento saranno concordate fra i due Governi.

10. Ogni lavoratore italiano, per tutto il periodo che resterà nel Regno Unito, diverrà membro di una *Trade Union* britannica, la quale salvaguarderà i suoi diritti come praticato per quelli dei lavoratori britannici. I lavoratori italiani pagheranno alle *Trade Union* gli stessi contributi fissati per i lavoratori britannici.

La C.G.I.L. tratterà direttamente con il *Trade Union Congress* britannico allo scopo di definire più particolarmente l'assistenza e le condizioni di lavoro dei lavoratori italiani nel Regno Unito.

Saranno altresì adottate previdenze atte a facilitare nel miglior modo possibile l'apprestamento di vivande del tipo italiano.

11. Il Governo del Regno Unito garantisce che i lavoratori italiani vengano assegnati ad alloggi dello stesso tipo ed alle stesse pigioni praticate per i lavoratori britannici che lavorano nella stessa località.

I lavoratori italiani saranno, per quanto possibile, impiegati ed alloggiati per gruppi appartenenti alla stessa regione, evitando comunque la loro convivenza con operai stranieri o con prigionieri di guerra.

12. Il Governo del Regno Unito garantisce che ogni lavoratore italiano sia impiegato per non meno di tre mesi alle condizioni proprie all'impiego per il quale egli è stato ingaggiato.

13. Il Governo del Regno Unito pagherà le seguenti indennità di rimpatrio a ogni lavoratore italiano al momento della partenza dal Regno Unito, a condizione che il suo impiego non sia stato risolto per motivi disciplinari:

(1) Lst 10 per i lavoratori rimpatrianti dopo un periodo di impiego di almeno 12 mesi;

(2) Lst 5 per i lavoratori rimpatrianti dopo un periodo di impiego da 6 a 12 mesi, o a loro richiesta, o

perchè non si rende possibile un ulteriore impiego nella categoria;

(3) Lst 3 per i lavoratori rimpatrianti dopo un periodo di impiego da 3 a 6 mesi, perchè non esiste possibilità di ulteriore impiego nella categoria.

Inoltre, le spese di viaggio per ciascun lavoratore dal Regno Unito fino alla sua residenza in Italia, saranno nei casi suindicati, pagate dal Governo del Regno Unito, insieme al mantenimento e alla indennità giornaliera prevista nel paragrafo 4.

14. Il lavoratore italiano potrà trasmettere ai propri familiari in Italia risparmi nella misura massima di Lst 15 mensili se con persone a carico, di Lst 7. 10. sh, se senza gravami di famiglia.

Il Governo del Regno Unito raccoglie la raccomandazione di esaminare con spirito di larghezza le domande che i lavoratori italiani alla vigilia del ritorno in Italia potranno avanzare allo scopo di ottenere il permesso di trasferire la rimanenza dei loro guadagni durante il periodo del loro impiego nel Regno Unito.

15. Le rimesse in Italia dei lavoratori italiani e i premi dovuti in conformità al paragrafo 6, nonchè i contributi del Governo del Regno Unito ai termini dei paragrafi 3 e 9 del presente accordo, come pure qualsiasi diverso versamento in relazione ad infortuni od altro, saranno fatti affluire in un conto speciale (new Italian account) intestato all'Ufficio Italiano dei Cambi, aperto in una banca del Regno Unito che sarà designata. Le disponibilità di detto conto speciale saranno liberamente utilizzabili nell'area della sterlina dall'Ufficio Italiano dei Cambi, che provvederà alla trasmissione delle rimesse dall'Inghilterra ai destinatari e beneficiari in Italia.

16. Il Governo Italiano si dichiara d'accordo che il primo contingente di lavoratori parta immediatamente dopo le feste natalizie del 1946.

Roma, 16 gennaio 1947

Signor Ambasciatore

ho l'onore di informare l'E. V. di aver ricevuto la Sua nota n. 19 dell'11 corrente con la quale mi comunica che il Governo britannico approva i termini fissati nel *memorandum* annesso alla nota stessa circa il reclutamento ed il trattamento da usare ai lavoratori italiani di fonderia che si trasferiranno nel Regno Unito, termini sui quali era stato raggiunto un accordo provvisorio tra i rappresentanti dei nostri due Governi.

Mi onoro portare a conoscenza dell'E. V. che convengo nella Sua proposta di attribuire alla Sua nota dell'11 corrente, alla mia presente risposta ed al *memorandum* precitato, il valore di un impegno formale fra i due Governi avente piena efficacia a partire dalla data odierna e fino a che non venga altrimenti disposto con mutuo consenso.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

NENNI

A Sua Eccellenza
Sir Noel CHARLES, Bt. K. C. M. G., M. C.
Ambasciatore di S. M. Britannica ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Roma, 17 gennaio 1947

Signor Ambasciatore

a seguito della mia nota di ieri con la quale mi onoro portare a conoscenza della S. V. l'accettazione da parte del Governo italiano delle clausole concordate dai rappresentanti dei nostri due Governi circa il reclutamento e il trattamento da usare a operai italiani della fonderia destinati a trasferirsi nel Regno Unito, prego V. E. di voler prendere in considerazione, ed in caso affermativo darmene atto, la raccomandazione che in caso di eventuali controversie o impreviste emergenze, compreso il licenziamento per motivi disciplinari in cui possano incorrere operai italiani durante il loro soggiorno in Gran Bretagna, ne venga tempestivamente informato il Console italiano giurisdizionalmente competente a cura dell'Impresa dalla quale l'operaio stesso dipende.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

NENNI

H. E.
Sir Noel CHARLES, Bt. K. C. M. G., M. C.
Ambasciatore di S. M. Britannica ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

May 30th 1947

Monsieur le Ministre

I have the honour to invite reference to my letter No. 39 of the 24th of January addressed to Signor Nenni, which contained an interim reply to his Note (2974/15) of 17th January requesting that the appropriate Italian Consul should be informed whenever an Italian workman was dismissed for disciplinary reasons in the United Kingdom.

I am now instructed by His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs to inform you that he agrees in principle with the request made by Signor Nenni in his note No. 2974, to which I have referred, but that pending the appointment of Italian Consuls in the provinces of England he considers that notification should be made to the Italian Embassy in London.

I have the honour to be, with the highest consideration, Monsieur le Ministre, Your Excellency's most obedient Servant.

NOEL CHARLES

Sua Eccellenza
Il Ministro degli Affari Esteri
Palazzo Chigi ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

January 24th 1947

Monsieur le Ministre,

I have the honour to acknowledge the receipt of your Note (2974/15) of 17th January in which you requested, with reference to my Note No. 19 of the 11th January and to your reply of the 16th January, that the appro-

priate Italian Consul should be informed whenever an Italian workman is dismissed for disciplinary reasons in the United Kingdom.

In reply I have the honour to inform you that I am referring your enquiry to His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, with a request for instructions, and I shall not fail to communicate with you again as soon as instructions reach me.

I have the honour to be, with the highest consideration, Monsieur le Ministre Your Excellency's most obedient Servant

NOEL CHARLES

Onorevole Pietro NENNI
Ministry of Foreign Affairs
Palazzo Chigi ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 936.
Sistemazione in ruolo dei segretari comunali non di ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I posti di segretario comunale di grado 7° e 8°, vacanti alla data di pubblicazione della graduatoria di cui al successivo art. 2, sono conferiti mediante unico concorso per titoli riservato a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a segretario, con esenzione dal limite massimo di età, ed abbiano prestato complessivamente, a partire dal 10 gennaio 1940, almeno quattro anni di lodevole servizio in qualità di segretario comunale reggente o supplente.

Il periodo minimo di lodevole servizio previsto dal precedente comma è ridotto ad un anno per i mutilati ed invalidi di guerra e per gli ex combattenti, nonchè per coloro cui sono applicabili i benefici concessi ai mutilati ed invalidi di guerra ed agli ex combattenti.

Art. 2.

Gli aspiranti che risultino idonei vengono compresi in una unica graduatoria, secondo l'ordine di merito di ciascuno di essi, applicate a parità di merito le preferenze stabilite dalla legge.

L'assegnazione dei posti è fatta secondo l'ordine della graduatoria, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, all'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, ed all'articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive modificazioni ed estensioni, relative alla assunzione ai pubblici impieghi dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti, degli orfani di guerra e categorie assimilate.

Art. 3.

I segretari comunali di ruolo di grado 8° possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 per la nomina a posti di grado 7°.

I posti di grado 8° che si renderanno vacanti a seguito della nomina al grado 7° degli aspiranti di grado inferiore saranno conferiti agli altri concorrenti di gradi idonei, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 4.

Per quanto non è previsto dal presente decreto si applicano le norme contenute nella legge 27 giugno 1942, n. 851, e sue successive modificazioni ed aggiunte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 937.
Ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per la difesa e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Alle società nazionali, esclusivamente assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea, è concessa, per la durata di dieci anni dal giorno di inizio di ogni singola

linea, l'esenzione dal dazio doganale, dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine, nonchè dalla imposta generale sull'entrata, per i carburanti e per i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di tali linee.

Art. 2.

E' pure concessa l'esenzione dal dazio doganale e dalla imposta generale sull'entrata per il materiale di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio) che le suddette società dovessero eventualmente importare dall'estero.

Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio da ammettere in esenzione non potranno essere destinati ad uso estraneo all'esercizio dei servizi di cui le società stesse siano assuntrici.

Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle finanze, di intesa con quello della difesa.

Art. 3.

Sono escluse dal beneficio previsto dai suindicati articoli 1 e 2, le società che effettuano servizi di trasporto aereo di linea riservati esclusivamente alle merci.

Art. 4.

E' altresì concessa a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea, per il trasporto di cose o di persone per un periodo di dieci anni dalla data del relativo atto costitutivo:

1) la riduzione della imposta di negoziazione tanto sulle azioni, quanto sulle obbligazioni, al quarto della misura normale;

2) l'esenzione dalla tassa di bollo, escluse le cambiali, e dalle imposte sulle assicurazioni, per tutti gli atti e contratti inerenti all'esercizio di trasporto aereo di linea, compresi i contratti di appalto e di fornitura, nonchè gli atti comprovanti gli aumenti di capitale;

3) la riduzione al quarto in tutti i casi suindicati della imposta ordinaria di registro.

Art. 5.

Le agevolazioni previste dall'art. 1 avranno effetto per le linee già in servizio, dal 1° luglio 1947

Non sarà concesso il rimborso dei diritti corrisposti a titolo definitivo.

Art. 6.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 938.

Variazioni tariffarie sulle prenotazioni telefoniche interurbane ad ora fissa e sulle riduzioni accordate nelle ore di notte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1562, il regio decreto 17 dicembre 1928, n. 3158, nonchè l'art. 3 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 697, sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo:

« Le prenotazioni ad ora fissa ai privati sono consentite subordinatamente alle condizioni del traffico e alle disponibilità dei circuiti.

La durata della prenotazione non può essere superiore a due unità di conversazione e la relativa tariffa per ciascuna unità è commisurata a quella delle conversazioni urgenti salvo sempre il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 144 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 ».

Art. 2.

L'art. 5 del regio decreto-legge n. 1824, del 23 novembre 1921, convertito nella legge n. 473 del 17 aprile 1925 e l'articolo unico del regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 826, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 855, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Per le conversazioni scambiate nel periodo orario compreso dall'una alle sette compatibilmente con l'orario degli uffici, le tariffe interurbane saranno ribassate del 40 % ».

Art. 3.

Per le prenotazioni ad ora fissa concesse a favore della stampa e delle agenzie di informazioni che, in virtù dell'art. 144 del regolamento approvato con regio decreto del 19 luglio 1941, n. 1198, debbano essere trasformate in conversazioni urgenti o urgentissime, le riduzioni di tariffa previste dal decreto Ministeriale 17 settembre 1936, nella misura del 20 % per la stampa in generale e del 65 % per la stampa politica e quotidiana vengono applicate anche sulla tariffa urgente o urgentissima, ferma restando la relativa sopratassa.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — D'Aragona — Del Vecchio — Tremelloni — Grassi

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 154. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 939.
Limite di età del tenente o sottotenente maestro direttore di banda e dei tenenti o sottotenenti maestri di scherma del Corpo della guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I limiti di età previsti dal primo comma dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, devono intendersi non applicabili nei riguardi dei maestri di scherma e del maestro direttore di banda del Corpo, per i quali seguitano ad avere efficacia i limiti di età previsti dai decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844 e 21 gennaio 1929, n. 132.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Pella — Del Vecchio — Scelba

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 162. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 940.
Modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il numero degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa è così stabilito:

per l'Esercito	N.	8.710 unità
per la Marina	»	10.000 »
per l'Aeronautica	»	7.000 »

Art. 2.

I contingenti numerici fissati dal precedente art. 1 saranno, nell'ordine, coperti dagli operai dipendenti dalle tre Forze armate compresi nelle seguenti categorie:

a) operai permanenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) operai in servizio non di ruolo alla predetta data, già in possesso al 30 giugno 1923 della qualifica di operai a matricola o di lavoranti permanenti;

c) operai in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto che alla stessa data del 30 giugno 1923 rivestivano la qualifica di operai provvisori;

d) operai in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da prescegliersi tra quelli compresi in una graduatoria appositamente compilata in base a criteri di anzianità e capacità professionale ed in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione.

Restano ferme le disposizioni che concedono preferenze ai combattenti e ai reduci, o che attribuiscono o riservano posti di ruolo agli invalidi e ai mutilati di guerra.

Art. 3.

Il servizio non di ruolo reso dagli operai anteriormente alla loro immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli è valutato per intero ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con il regolamento di cui all'art. 4.

Art. 4.

Con apposito provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme per la ripartizione organica del personale salariato di ruolo nel gruppo dei capi operai e nelle categorie degli operai, per il passaggio nei ruoli organici e per la valutazione del servizio non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza, nonchè quelle altre che si renderanno eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 156. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948, n. 941.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Coloretta del comune di Zeri (Massa-Carrara).

N. 941. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pontremoli in data 14 agosto 1920, rettificato con postilla 12 gennaio 1948, relativo all'erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Coloretta del comune di Zeri (Massa-Carrara).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948, n. 942.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di San Giovanni Battista, in località Recenza e di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Orgia del comune di Sovicille (Siena).

N. 942. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 30 giugno 1947, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di San Giovanni Battista, in località Recenza e di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Orgia del comune di Sovicille (Siena).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948, n. 943.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vincenzo, in frazione San Vincenzo del comune di Campiglia Marittima (Livorno).

N. 943. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Massa Marittima in data 1° agosto 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Vincenzo, in frazione San Vincenzo del comune di Campiglia Marittima (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1948, n. 944.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Greci (Avellino).

N. 944. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Greci (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1948, n. 945.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Matteo Apostolo, in frazione Perrillo del comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento).

N. 945. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Benevento in data 1° agosto 1947, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Matteo Apostolo, in frazione Perrillo del comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1948, n. 946.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele, in Ravanusa (Agrigento).

N. 946. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 20 ottobre 1935, relativo all'erezione della parrocchia di San Michele, in Ravanusa (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1948.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1947-31 ottobre 1949.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285;

Visto l'art. 7 del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica;

Ritenuto doversi procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1947-31 ottobre 1949;

Vista la nota 22 giugno 1948, n. 1759-9, con cui il Presidente della Corte dei conti designa quale presidente della Commissione di cui sopra il consigliere dottor Corrado Pinelli;

Vista la nota 31 maggio 1948, n. 135646, con cui il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato — I.G.F — designa quale suo rappresentante il ragioniere Francesco Operti;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Istituto centrale di statistica, per il biennio 1° novembre 1947-31 ottobre 1949, è costituito come appresso:

dott. Corrado Pinelli, consigliere della Corte dei conti, presidente;

rag. Silvio Giove, ispettore superiore di ragioneria, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro;

prof. Tommaso Perassi, professore universitario, membro;

rag. Francesco Operti, delegato del Ministero del tesoro, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI

(3343)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1948.

Sottoposizione a visto delle azioni della società anonima Fabbriche riunite misuratori « Sacofgas » S. A., con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della società anonima Fabbriche riunite misuratori « Sacofgas » S. A., con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 9 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della società anonima Fabbriche riunite misuratori « Sacofgas » S. A., con sede in Milano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario della società signor dott. Enrico De Gaudenzi, presso la sede della società stessa in Milano, via Cardinale Ascanio Sforza n. 85.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « 24 ore » di Milano e « Corriere della Sera » di Milano.

Roma, addì 26 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3296)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1948.

Sottoposizione a visto delle azioni della Società anonima Arturo Iunghans, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Arturo Iunghans, con sede in Venezia, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale del 14 gennaio 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della Società anonima Arturo Iunghans, con sede in Venezia, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. dott. Vito Berardi, presso la sede della Società in Venezia Giudecca, calle dell'Olio n. 484.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano e « Il Gazzettino » di Venezia.

Roma, addì 28 giugno 1948

(3297) *Il Ministro*: PELLA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1948.

Costituzione della Commissione e del Comitato di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, concernente disposizioni a favore della produzione bozzoli 1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, recante disposizioni a favore della produzione bozzoli 1947;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione di cui all'art. 7 ed alla costituzione del Comitato di cui all'art. 9 del suddetto decreto legislativo;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni, dagli enti e dalle organizzazioni economiche di categoria ritenute più rappresentative a carattere nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è composta come segue:

Presidente:

Sen. dott. Amor Tartufoli, in rappresentanza degli industriali del seme bachi;

Vice presidente:

dott. Angelico Granzotto, in rappresentanza dei produttori di bozzoli;

Membri:

dott. Francesco Montanari, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. Salvatore Mercadante, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Giovanni Lopez, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Filippo Schipani, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

dott. Giovanni Perazzo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Giovanni De Giuli, in rappresentanza dei produttori di bozzoli;

avv. Carlo Mario Zanotti e avv. Pietro Spessa, in rappresentanza degli industriali filandieri;

dott. Giacomo Sommaruga, in qualità di presidente dell'Associazione commercianti esportatori di seta;

dott. ing. Camillo Semenza, in rappresentanza dell'Ente nazionale serico.

Art. 2.

Il Comitato di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è costituito come segue:

dott. Giovanni Lopez, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Filippo Schipani, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

dott. Giacomo Sommaruga, in qualità di presidente dell'Associazione commercianti esportatori di seta;

dott. ing. Camillo Semenza, in rappresentanza dell'Ente nazionale serico;

dott. Giovanni De Giuli, in rappresentanza dei produttori di bozzoli;

avv. Carlo Mario Zanotti, in rappresentanza degli industriali filandieri;

sig. Giuseppe Mantero, in rappresentanza degli industriali tessitori serici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1948

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

Il Ministro per l'industria e il commercio
LOMBARDO

(3330)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.

Pagamento della rata di interessi al 1° luglio 1948 sui titoli nominativi del Prestito della Ricostruzione - redimibile 5 % non ancora consegnati agli aventi diritto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti legislativi 28 aprile 1947, n. 338 e 30 giugno 1947, n. 608, concernenti la conversione al 5 % dei titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %, emesso in forza del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262;

Ritenuto indispensabile consentire la riscossione della rata d'interessi al 1° luglio 1948 mediante la semplice esibizione delle ricevute di conversione relative a titoli nominativi, in quanto le stampe per detti titoli sono tuttora in corso di completamento;

Decreta:

Articolo unico.

Il pagamento della rata di interessi di scadenza al 1° luglio 1948 sui titoli nominativi del Prestito della Ricostruzione, redimibile 5 %, emesso in virtù del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, viene effettuato dalla Sezione di tesoreria provinciale emittente le ricevute di conversione, su presentazione delle stesse e di apposita domanda su carta libera, in doppio esemplare, a firma dell'esibitore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1948
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 68. — GRIMALDI

(3366)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.

Autorizzazione alla Società Price - Waterhouse & C°, con sede in Zurigo (Svizzera), all'esercizio dell'attività di società fiduciaria e di revisione, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 521, contenente norme per l'attuazione della legge predetta;

Vista la domanda presentata il 21 febbraio 1948 della Società Price-Waterhouse & Co., con sede in Zurigo, diretta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge predetta, per una sua filiale in Milano;

Decreta:

Articolo unico.

La Società Price-Waterhouse & Co., con sede in Milano, filiale della Società Price-Waterhouse & Co., società in nome collettivo, con sede in Zurigo (Svizzera), è autorizzata all'esercizio dell'attività di società fiduciaria e di revisione, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 novembre 1939, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1948

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

(3329)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1948.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Imperia, approvato con decreto Ministeriale 7 agosto 1905 ed il primo e secondo elenco suppletivo approvati rispettivamente con i regi decreti 14 maggio 1922 e 29 dicembre 1932;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1948, n. 1635, col quale venne pubblicato lo schema del terzo elenco suppletivo di detta Provincia;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia compilato da quell'Ufficio del genio civile;

Visto l'art. 1 delle leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato col regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del quarto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Imperia;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di quarto elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Imperia;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Imperia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1948

Il Ministro: TUPINI

Schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Acque sotterranee di Pedaigo	Valle Roia	Ventimiglia	Zona gestita dal Consorzio di Pedaigo

Roma, addì 1° luglio 1948

Il Ministro: TUPINI

(3162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 28 giugno 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert George Goldie, Console generale di Gran Bretagna a Milano, con giurisdizione sulla regione dell'Emilia e sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Milano, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Verona, Trento, Bolzano e Varese.

(3242)

In data 18 giugno 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Leonard E. Thompson, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(3300)

In data 28 giugno 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Julian P. Fromer, Console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(3301)

In data 28 giugno 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Peter Rutter, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(3302)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Sasso Marconi (Bologna)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bologna, della estensione di ettari 1196, compresa nel comune di Sasso Marconi (Bologna), delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada comunale di Montechiaro;
ad est, strada provinciale porrettana;
a sud, rio Gemmese;
ad ovest, strada comunale della Laguna.

(3317)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di La Morra (Cuneo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 400 circa, compresa nel comune di La Morra, delimitata dai confini: La Morra, strada provinciale per Alba fino al congiungimento della strada vicinale per il Torriglione; da qui fino a La Rocca; da La Rocca lungo la strada comunale Vecchia per Barolo; scorciatoia Paiagallo; strada provinciale fino a La Morra.

(3319)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1948, Imperati Alessandro, notaio residente nel comune di Torremaggiore, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di San Severo, stesso distretto.

(3368)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 4, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vernio (Firenze), di un mutuo di L. 200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3266)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 22 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 6, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rodi Garganico (Foggia), di un mutuo di L. 604.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3267)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palombara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 88, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palombara Sabina (Roma), di un mutuo di L. 764.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3268)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 22 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taurianova (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 404.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3269)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 22 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 390, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montebello Ionico (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 883.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3270)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 12 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto (Treviso), di un mutuo di L. 4.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3271)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 7, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riva (Trento), di un mutuo di L. 6.600.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3272)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 19 dicembre 1946, si chiarisce che il mutuo di L. 900.000, autorizzato con decreto interministeriale 24 agosto 1946, si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di Casalfiumanese (Bologna), per l'esercizio 1945.

(3325)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di storia economica e di statistica metodologica ed economica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di storia economica e di statistica metodologica ed economica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3369)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 luglio 1948 - N. 127

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,80
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	91,75
Redimibile 3,50 % 1934	69,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,80
Id. 5 % 1936	89,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,35
Id. 5 % convertiti 1951	99,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei candidati che hanno conseguita l'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette negli esami banditi col decreto Ministeriale 15 giugno 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli o per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette, emesso con decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10412;

Visti il decreto Ministeriale 10 agosto 1946, n. 11740, ed il decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, n. 22626, con i quali è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1946, n. 13230, col quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande stabiliti dall'art. 4 del bando emesso con decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10412;

Visti il testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, riguardante modifiche al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto l'art. 11, del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, col quale il Ministro per le finanze, per un triennio dal 7 agosto 1945, è autorizzato ad emanare norme che consentano di potere conseguire l'abilitazione alle funzioni di esattore e collettore con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge 16 giugno 1939, n. 942, o col sistema misto di titoli ed esami;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, contenente norme per la tenuta degli albi e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1948, n. 402438, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64, del 16 marzo 1948, che comprende l'elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità, per titoli, alle funzioni di collettore;

Visti e riconosciuti regolari gli atti espletati dalla Commissione esaminatrice relativamente al conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore mediante esame;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità all'esercizio delle funzioni di collettore delle imposte dirette mediante esami in esecuzione del bando di cui al decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10412:

Cognome, nome e paternità	Votazione media delle prove scritte	Votazione della prova orale	Totale
1. Alfei Enrico fu Giuseppe	7,250	6	13,250
2. Anchisi Giuseppe Antonio di Giacomo	7	7	14
3. Anselmi Giovanni Pio di Manfredo	7	7	14
4. Arco Teodoro Giuseppe fu Giuseppe	7	6,250	13,250
5. Avi Alessandro di Ercole	7	7,500	14,500
6. Badocco Mario di Benvenuto	8,050	9	17,050
7. Baffetti Teresa di Sisinio	7,375	6	13,375
8. Barletta Aniello fu Baldassarre	7	6	13
9. Beltrametti Luciano fu Riccardo	7	7	14
10. Benedetto Antonino di Rosario	7	7	14
11. Bertone Pietro fu Filippo	7,500	6,500	14
12. Bracco Ettore fu Angelo	7	7	14
13. Braioni Silvano di Marcello	7	6	13
14. Burlenghi Alessandro fu Ferruccio	7	6,500	13,500
15. Cagna Renzo fu Carlo	7,500	7,500	15
16. Calvi Archimede fu Abele	7	7	14
17. Campo Ettore fu Alfredo	7,250	8	15,250
18. Camuzzi Giuseppe fu Gio Batt.	7	6	13
19. Cardelli Francesco di Oreste	7,250	6	13,250
20. Carione Giuseppe di Salvatore	7,625	7,500	15,125
21. Carlini Carlo di Giovanni	7	6	13
22. Catto Giuseppe fu Matteo	7,150	6	13,150
23. Cavaniglia Mario fu Michele	7	6	13
24. Ceccotti Cittadino di Leonardo	7	7	14
25. Chiapuzzi Alfredo di Giuseppe	7	6	13
26. Chinaglia Ernesto-Antonio fu Vincenzo	7,325	7	14,325
27. Ciccoli Mario di Achille	7	6,250	13,250
28. Cioffi Antonio fu Catello	7	6	13
29. Cipolla Ernesto fu Emilio	7	6,500	13,500
30. Costanti Eraldo di Quinto	7,400	6,500	13,900
31. Dara Umberto fu Giuseppe	8	6,250	14,250
32. Delfrate Giulio di Stefano	7,900	7	14,900
33. De Negri Giovanni fu Giuseppe	7	7	14
34. De Rosa Vincenzo di Alberto	7	6	13
35. Di Donato Antonino fu Vincenzo	7	6,250	13,250
36. Di Natale Ilario di Gabriele	7	6,500	13,500
37. Donadio Enrico fu Pasquale	7,250	6	13,250
38. Faresin Annibale di Annibale	7,350	8	15,350
39. Ferrari Francesco di Enrico	7	7,300	14,300
40. Folegatti Luigi di Pietro	7,625	8	15,625
41. Folino Luigi di Alfredo	7,900	7,100	15
42. Forni Giovanni di Roberto	7	6	13
43. Fortunato Vittorio fu Alessandro	7,250	6,500	13,750
44. Fraccaro Benedetto fu Francesco	7,650	6,350	14
45. Gallo Luigino di Battista	7,750	6,500	14,250
46. Gazzei Remo fu Robustino	7	6,500	13,500
47. Giampieri Rolando fu Enrico	7	6	13
48. Giannantoni Raffaele di Gualtiero	7	7,300	14,300
49. Gradara Michelangelo fu Giov.	7	7,200	14,200
50. Grelloni Giovanni di Vincenzo	7	6	13
51. Greselin Pietro di Filippo	7,750	6,500	14,250
52. Grohmann Vincenzo di Salvatore	8	7,200	15,200
53. Guarisco Antonino	7	6	13
54. Lattanzi Bruno di Pacifico	7	8	15
55. Leorini Mario fu Fortunato	7	6	13
56. Magistris Giovanni Pietro fu Lorenzo	7	6	13
57. Magistris Marino di Luigi	7	6,500	13,500
58. Mangini Tommaso di Francesco	7,500	6,500	14
59. Mangini Vincenzo di Francesco	7,500	7,800	15,300
60. Marmiroli Alessandro di Gius.	7	6	13
61. Marri Mario di Raffaele	7	6	13
62. Marsico-Gajulli Massimo fu Catilio	7	6	13
63. Martinelli Renato di Agostino	7	7	14
64. Mascilongo Michele di Giacomo	7	6	13
65. Mascilongo Rocco di Giacomo	7	7	14
66. Menotta Antonio di Emilio	7	6,200	13,200
67. Messina Antonio di Giosuè	7	6	13
68. Micheli Orlando di Angelo	7,250	6,200	13,450
69. Milia Pantaleo fu Domenico	7	7	14
70. Molteni Federico fu Saverio	7	7	14
71. Morra Pasquale di Eduardo	7,500	6,200	13,700
72. Nicoletti Giuliano fu Pio	7	6	13
73. Nulli Fausto fu Cleufemio	7,500	8	15,500
74. Ornato Filiberto fu Giovanni	7,750	7,500	15,250
75. Pasquino Ferruccio di Innocen.	7,025	6,250	13,275
76. Passeggio Antonio di Giuseppe	7,100	6	13,100
77. Pedroni Paolo fu Gaetano	7	6	13
78. Pinacoli Vincenzo di Pietro	7,400	7,200	14,600
79. Prenna Giuseppe di Vittorio	7,620	6	13,620
80. Privitera Orazio di Giuseppe	7	6	13
81. Pulvirenti Giuseppe fu Filippo	7	7	14
82. Quadrani Raffaele fu Vincenzo	7,500	6	13,500
83. Ragni Ettore di Michele	7	6,500	13,500
84. Ronchetti Bernardino di Carlo	7,250	6	13,250
85. Rosati Francesco fu Bernardino	7	7,100	14,100
86. Rossi Francesco di Giovanni	7,125	7	14,125
87. Rossi Gino di Cesare	7,500	8,500	16
88. Samele Stefano di Gaetano	7	7	14
89. Sansò Mario fu Pasquale	8,250	8	16,250

Cognome, nome e paternità	Votazione media delle prove scritte	Votazione della prova orale	Totale
90. Scialis Bonaventura di Michele	7	6,500	13,500
91. Sisti Rinaldo di Nicola	7	7	14
92. Spadoni Tommaso fu Giuseppe	7	7,200	14,200
93. Toschi Alberto fu Settimio	7	7	14
94. Tosetti Giuseppe fu Giov. Batt.	7,750	6	13,750
95. Traverso Gaetano fu Bartolom.	7,750	7,800	15,550
96. Triglia Alfredo di Rinaldo	7	6	13
97. Ventura Nicola di Giuseppe	7	8	15
98. Venturini Umberto fu Antonio	7,200	6	13,200
99. Visentin Giovanni di Angelo	7	6,500	13,500
100. Vista Francesco di Pietro	7	6,500	13,500
101. Weber Aldo fu Adolfo	7	7	14
102. Zanotti Gianluigi fu Carlo	8,250	8	16,250
103. Zaza-D'Aulisio Luigi di Alberto	8,500	7	15,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro: VANONI

(3371)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di agrumicoltura e di frutticoltura di Acireale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la proposta del Comitato amministrativo della Stazione sperimentale di agrumicoltura e di frutticoltura di Acireale in data 24 ottobre 1947:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella *G* annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di agrumicoltura e di frutticoltura di Acireale con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 46, secondo comma, del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero, Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, la domanda, su carta da bollo da L. 32, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti appresso indicati, dei titoli e delle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero, o che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare entro tale termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, salvo a presentare tutti i documenti prescritti, i titoli e le pubblicazioni, entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

La domanda deve contenere il cognome, nome e paternità del concorrente, il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno, e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore a un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, se il candidato abbia prestato servizio militare, e, in caso negativo, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24. I candidati che rivestono la qualità di ufficiale, produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla predetta copia del foglio matricolare, o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata col regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili internati o deportati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presenteranno una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli dei mutilati o invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal Prefetto; gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

7) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato, munita della sua firma, ed autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo;

9) dichiarazione in carta semplice, con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

10) esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

11) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

12) titoli e pubblicazioni.

Le pubblicazioni possono essere inviate separatamente dalle domande e dai documenti e titoli, allegandovi l'elenco di esse, in duplice esemplare, e indicando, sui pacchi che le contengono, il cognome e nome del candiato e il concorso a cui si riferiscono.

Devono essere presentate, possibilmente, ciascuna in sei esemplari.

Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa, o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione di sperimentazione agraria.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7 del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco o dal comune di Roma, o da altre Amministrazioni residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Il candidato che ricopri un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente articolo; deve presentare, invece, un certificato dell'autorità dalla quale dipende, in carta da bollo da L. 24, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente articolo, un certificato del comandante del Corpo dal quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato numero 6.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito di fare riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dall'art. 45, terzo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948, Registro n. 14, foglio n. 189. — GIORDANO

(3326)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti del concorso bandito il 12 agosto 1947 con proprio decreto n. 19171, per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 30 giugno 1947;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — in data 9 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28 del 4 febbraio 1948;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1) Vandelli Giovanna	con punti	66,343
2) Luzzardi Teresa	»	64,781
3) Moia Margherita	»	61,818
4) Luminasi Gianna	»	58,687
5) Beghelli Elsa	»	57,187
6) Cavallini Olga	»	56,656
7) Gaidella Maria	»	56,500
8) Dominici Luciana	»	54,956
9) Pasotti Ortensia Giulia	»	54,875
10) Guidi Stella Wanda	»	54,712
11) Zanetti Gabriella	»	54,375
12) Merlotti Rosa	»	54,062
13) Naldini Ida	»	53,375
14) Moretti Bianca	»	53,281
15) Bisin Ida Maria	»	52,937
16) Berasi Silvia	»	51,550
17) Montagna Dina	»	50,312
18) Ravarotto Filomena	»	50,250
19) Maranini Maria Luisa	»	49,000
20) Nieddu Luigia	»	48,000
21) Manca Giovanna	»	47,812
22) Biscuola Ofelia	»	47,500

Con separato decreto vengono dichiarate le vincitrici delle singole condotte messe a concorso.

Nuoro, addì 25 maggio 1948

Il prefetto: MOROSI

(3230)

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio odierno decreto di pari numero, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti giudicate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 30 giugno 1947;

Visti gli atti del concorso stesso;

Visto l'art. 24 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti, risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna segnate:

1) Vandelli Giovanna, Nuoro (2ª condotta);
2) Luzzardi Teresa, Mamoiada;
3) Moia Margherita, Sindia;
4) Luminasi Gianna, Gairo;
5) Beghelli Elsa, Consorzio Trenuraghes-Magomadas;
6) Cavallini Olga, Consorzio Barisardo-Loceri;
7) Gaidella Maria, Seui;
8) Dominici Luciana, Consorzio Dualchi-Noragugume;
9) Pasotti Ortensia Giulia, Meana Sardo;
10) Guidi Stella Wanda, Olzai;
11) Zanetti Gabriella, Consorzio Aritzo-Belvi;
12) Merlotti Rosa, Scano Montiferro;
13) Naldini Ida, Perdasdefogu;
14) Moretti Bianca, Orroli;
15) Bisin Ida Maria, Posada;
16) Berasi Silvia, Lodè;
17) Montagna Dina, Consorzio Suni-Flussio-Tinnura-Sagama;
18) Ravarotto Filomena, Consorzio Baunei-Triei;
19) Maranini Maria Luisa, Desulo;
20) Nieddu Luigia, Arzana;
21) Manca Giovanna, Nurri;
22) Biscuola Ofelia, Ottana.

Nuoro, addì 25 maggio 1948

Il prefetto: MOROSI

(3231)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore medico dei Servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi di Livorno, indetto con decreto prefettizio n. 9853 in data 12 luglio 1947;

Vista la graduatoria di merito del concorso stesso formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 60, ultimo comma del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi di Livorno, indetto con decreto Prefettizio n. 9853, in data 12 luglio 1947, così come predisposto dalla Commissione giudicatrice e qui di seguito riportata:

1) dott. prof. Zampetti Michele di Ernesto:

titoli e pubblicazioni	punti	10.25/50
prove pratiche di laboratorio	»	40 /50
prova pratica di clinica medica	»	45 /50
prima prova scritta	»	38 /50
seconda prova scritta	»	30 /50
prova orale	»	37 /50
In totale	punti	200,25/300

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dell'Amministrazione comunale di Livorno.

Sarà inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Livorno, addì 21 giugno 1948

Il prefetto: SOLIMENA

(3232)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.